

Avv. Graziangela BERLOCO  
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)  
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444  
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FORLÌ  
LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nelle **causa n.**  
[REDACTED]/2017 R.G.A.C. promossa

DA

[REDACTED] (avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone e Graziangela  
Berloco)

CONTRO

M.I.U.R. – U.S.R. Emilia Romagna costituitosi a fronte della  
chiamata in giudizio degli UU.SS.RR. Puglia, Molise, Abruzzo e Basilicata  
(dott. Giuseppe Pedrielli ai sensi dell'art. 417 – *bis* c.p.c.):

avente ad **oggetto**: mobilità scolastica;

provvedendo, all'udienza del 30.1.2018, sulle conclusioni rassegnate  
dalle parti nei rispetti atti di causa, qui da intendersi riprodotte, osserva  
quanto segue:

1. La ricorrente, docente di ruolo in Provincia di Rovigo, si duole del  
fatto di non aver ottenuto, nell'ambito della fase C di cui all'art. 6 del  
C.C.N.I. dell'8.4.2016, a fronte di un punteggio di 16 (oltre 6 punti per il  
Comune di residenza), il trasferimento negli Ambiti indicati in via  
prioritaria (venendo assegnata presso l'ambito 8 dell'Emilia Romagna), e  
deduce l'assenza di motivazione in relazione alla scelta  
dell'amministrazione scolastica, essendo anche stati trasferiti presso i  
favoriti Ambiti docenti con punteggio inferiore al proprio, in violazione  
dell'art. 6 cit.

Chiede l'assegnazione almeno presso gli Ambiti meglio distinti in  
ricorso.



2. Premesso che non può richiamarsi la norma che commina decadenza per la tardiva impugnazione del trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.), posto che l'assegnazione in questione non attiene alla fattispecie di trasferimento in senso proprio (*"il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"*) ed è compiutamente disciplinata dalla legge e dalle fonti subordinate (amministrative e contrattuali), si nota che la domanda è fondata.

Si concorda con quanto rilevato dal Tribunale di Cremona (le cui linee argomentative si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) nella censura dell'operato dell'Amministrazione nel momento in cui ha stilato separate graduatorie per ogni ambito territoriale<sup>1</sup>, comparando prima coloro che avevano indicato ciascun ambito come prima scelta e così via: *"il Ministero ha richiamato l'art. 6 del C.C.N.I. 8.04.2016 e l'allegato 1 al C.C.N.I. 8.04.2016 i quali, con specifico riferimento alla fase C delle operazioni di mobilità, dispongono rispettivamente: "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero completato d'ufficio" (così l'art. 6 cit.); "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (così l'allegato 1 cit.)" ... Le modalità operative adottate dal ministero non trovano, in realtà, nessun conforto nell'interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali da esso richiamate e, lungi dal costituire un'applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri. Il caso di specie ne è un esempio palese. Le due disposizioni del C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l'operato del ministero esprimono due semplici regole operative*

<sup>1</sup> Anche nel caso di specie parte resistente richiama (p. 6) tale criterio operativo nel momento in cui indica come meccanismo prioritario quello per cui la *"mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicati nell'istanza"*, facendosi riferimento solo in un secondo momento al punteggio posseduto degli interessati, nell'ambito di ciascun grado di preferenza.



*nei fatti disapplicate dal ministero. L'art. 6 esprime la regola pe cui la domanda di mobilità di ciascuna partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenze da egli indicato. L'allegato 1 esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto. Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze".*

3. La domanda va pertanto accolta nei termini di cui in dispositivo, ordinandosi all'amministrazione scolastica di assegnare l'interessata presso l'Ambito territoriale Molise 2 o, in subordine, Molise 1, Abruzzo 8, Puglia 1, Basilicata 1, Abruzzo 7, Puglia 5, Puglia 4 e Abruzzo 10, gli unici in relazione ai quali in ricorso v'è specifica deduzione in ordine al fatto che ivi siano stati destinati docenti con punteggio inferiore. Per gli altri ambiti pertanto non può essere apprezzata la fondatezza della domanda, non valendo il richiamo agli allegati prodotti, non definiti quali parte integrante del ricorso.

4. In ogni caso va esclusa la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

**accerta e dichiara** il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'Ambito territoriale Molise 2 o, in subordine, Molise 1, Abruzzo 8, Puglia 1, Basilicata 1, Abruzzo 7, Puglia 5, Puglia 4 e Abruzzo 10 e **ordina** alla parte resistente di disporre detta assegnazione; **condanna** parte

